

**Comune di Minturno (LT) sforna contravvenzioni
e lo appoggia l'Avv. Pietro Tudino nella veste di Giudice di Pace.
Al contrario, il Tribunale di Cassino accoglie l'appello del multato**

Firenze, 29 ottobre 2020

Con sentenza n.4063/2018, depositata il 22 ottobre 2020, il Tribunale di Cassino ha accolto l'appello proposto dall'avvocato Assunta Brunetti nell'interesse di un proprietario di autocaravan ingiustamente sanzionato dal Comune di Minturno (LT) per aver sostato nel parcheggio in via Sieci in violazione di un segnale di divieto di sosta alle autocaravan e che ha visto respingersi il ricorso presentato al Giudice di Pace.

Nonostante le ripetute richieste avanzate prima del giudizio nonché in corso in causa, il Comune di Minturno NON HA PRODOTTO l'ordinanza n. 43/2015 indicata nel retro del segnale di divieto alle autocaravan. Siamo in presenza dell'ennesima Pubblica Amministrazione che sforna contravvenzioni illegittime senza preoccuparsi di giustificare il proprio operato neppure dinanzi ad un Giudice e lasciando a carico del cittadino l'onere di opporsi, sostenendo peraltro delle spese che, nonostante la vittoria in giudizio, non saranno integralmente recuperate.

Nella sentenza si legge: *“L'Ente non ha dimostrato l'esistenza dell'ordinanza istitutiva della segnaletica che si assume violata e, quindi, il verbale di contravvenzione è illegittimo, poiché, ai sensi dell'art. 5, co. 3, c.d.s., “i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”. L'art. 185 del Codice della Strada prevede che ai fini della circolazione stradale gli autocaravan sono veicoli come tutti gli altri, e la loro sosta non rappresenta campeggio o attendamento purché il mezzo poggi sul suolo unicamente con le ruote, non sparga deflussi propri, non invada la sede stradale in misura esuberante l'ingombro del veicolo stesso. Poiché ogni camper ha all'interno di qualsiasi area in cui è consentito il transito o la sosta agli altri autoveicoli, purché non si aprano porte e finestre e non si utilizzino i cunei di stazionamento: diversamente si ricadrebbe nell'ipotesi del “campeggiare” (Tar Toscana sentenza n. 576 del 2015; Tar Calabria, sentenza del 20 dicembre 2017). Ciò premesso, nel verbale di contestazione si dice solo che sostava in località vietata, ai sensi dell'art. 7 Cds, senza fornire alcun altro particolare. In primo grado, il Comune, con una scarna comparsa di costituzione, ha solo affermato che il veicolo in esame sostava in località vietata dall'ordinanza sindacale n. 43/2015, con la quale erano state stabilite le aree disponibili per la sosta degli autocaravan ma né nel verbale né altrove si desume che il veicolo avesse attuato quelle modalità tali da trasformarlo in strumento di campeggio. Nel verbale di contravvenzione c'è stata una menzione dell'articolo violato e un richiamo generico all'ordinanza del Sindaco, che non è stata prodotta agli atti dal Comune: per questo il richiamo alla presenza di idonea cartellonistica, fra l'altro neppure dimostrata, fatta dal Giudice di primo grado, non è sufficiente per affermare la legittimità, soprattutto in mancanza del deposito di quell'ordinanza”. Il testo completo della sentenza su http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php.*

Per far cessare il far cassa da parte di alcuni sindaci sulle spalle dei cittadini, è diritto-dovere di tutti chiedere al Governo e ai parlamentari di promulgare una norma che obblighi i gestori della strada a trasferire giornalmente le sanzioni riscosse come segue:

- ✓ il 40% al Ministero dell'Interno,
- ✓ il 40% al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 10% alla locale Polizia Municipale,
- ✓ il 10% all'Ufficio Tecnico del Comune per la predisposizione del Catasto Informatizzato delle strade e della
- ✓ segnaletica stradale, tenendoli quotidianamente aggiornati.

A leggervi, Pier Luigi Ciolli